

Legge
sulla fusione e separazione di Comuni¹
 (del 6 marzo 1945)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 ...²

Fusione, separazione e rettifica di confini

Art. 2³ La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati mediante:

- a) ...
- b) la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;
- c) la rettifica dei confini giurisdizionali;
- d) ...
- e) ...
- f) ...
- § ...

Procedura:

a) istanza

Art. 3⁴ Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

b) procedimento d'ufficio

Art. 4 Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d'ufficio.

c) preavvisi comunali

Art. 5 Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato. Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda. Il preavviso comunale deve essere motivato.

Art. 6-13 ...⁵

Art. 14 ...⁶

Art. 15-16 ...⁷

Art. 17 ...⁸

Art. 18 ...⁹

Rettifica dei confini

Art. 19 ¹Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie per adattarla alla configurazione del terreno.

¹ Titolo modificato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 105.

² Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

³ Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

⁴ Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

⁵ Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

⁶ Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

⁷ Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

⁸ Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

⁹ Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

²Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹⁰

Decreto del Consiglio di Stato

Art. 20¹¹ ¹Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50'000.-- e la superficie di mq. 50'000.

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹²

Art. 21-23 ...¹³

Art. 24-27 ...¹⁴

Pubblicata nel BU **1945**, 85.

¹⁰ Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

¹¹ Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 202.

¹² Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

¹³ Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.

¹⁴ Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.